

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza n. 14 del 23 aprile 2021

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante: "Nomina del soggetto attuatore del Ministero della Salute per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante: "Integrazione compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto 2 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 628 del 27 febbraio 2020 con il quale viene nominato il Presidente della Regione Marche Soggetto Attuatore degli interventi emergenziali;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Visto il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella GU n. 45 del 23 febbraio 2020, convertito con legge 5 marzo 2020, n° 13, pubblicata nella GU n. 61 del 9 marzo 2020;

Il Presidente

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CoViD-19”;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoViD-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;

Visto il decreto-legge 01 aprile 2021 n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

Il Presidente

e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »»;

Vista la nota prot. 8293 del 12/03/2020 dell'Istituto Superiore della Sanità;

Visto il documento elaborato dal Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2. Versione del 14 marzo 2020." (Rapporto ISS COVID-19, n. 3/2020);

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato il perdurare della diffusività dell'epidemia ed il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Rilevato che le condizioni che hanno determinato il prolungamento dello stato emergenziale conseguente alla diffusione pandemica di SARS-CoV-2 si mantengono ad oggi con rilevante livello di espressione e significatività anche nella regione Marche;

Ritenuto pertanto necessario continuare a garantire la massima efficienza del servizio essenziale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, assicurando la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione;

Considerata nello specifico, per quanto concerne la raccolta e il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la necessità di continuare a fornire adeguato supporto ai cittadini sottoposti al provvedimento di quarantena obbligatoria, di cui all'articolo 1 lett. c) del DPCM 8 marzo 2020, che effettuano nei comuni delle Marche quarantena o altre forme obbligatorie di isolamento come definite ai sensi della circolare del Ministero della Salute prot. 32850 del 12 ottobre 2020;

Rilevato che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota prot. AOO-ISS 0008293 del 12/3/2020, in relazione alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e alle criticità derivanti dalla diffusione dei contagi, ha disposto una serie di raccomandazioni in ordine alla corretta gestione dei rifiuti;

Richiamato il documento approvato da ISPRA Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale in data 23 marzo 2020 "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti - Emergenza CoViD-19" che, in merito alla raccolta e gestione dei rifiuti urbani, ribadisce che, in tutti i casi in cui la provenienza del rifiuto non sia "da

Il Presidente

abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in quarantena obbligatoria”, “i rifiuti indifferenziati sono conferiti secondo le procedure in vigore sul territorio e gestiti secondo le consuete modalità di trattamento, applicando le necessarie precauzioni finalizzate ad evitare la manipolazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori”;

Richiamata inoltre la nota prot. n. 22276 del 30 marzo 2020 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ad oggetto *Circolare ministeriale “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni”* che prevede la possibilità di gestioni in deroga ex articolo 191 del D.lgs. 152/06 per *“rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria”*, nonché il Rapporto del Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Gestione rifiuti *“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2. Versione del 31 maggio 2020.”* (Rapporto ISS COVID-19 Rev. 02, n. 3/2020);

Viste le ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 23 del 24 aprile 2020 e n. 38 del 22 ottobre 2020, con le quali sono state disposte le deroghe ai sensi dell’articolo 191 del D.lgs. 152/06;

Preso atto dell’imminente scadenza del termine di efficacia dell’Ordinanza n. 38 del 22 ottobre 2020 alle ore 24:00 del giorno 24 aprile 2021 e ritenuto pertanto che, non potendo altrimenti provvedere, sia necessario procedere ad una ulteriore reiterazione dell’ordinanza n. 23/2020 da assumere ai sensi dell’articolo 191 del D.lgs. 152/06;

Ritenuto inoltre che le motivazioni di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di necessità di tutela della salute pubblica;

Considerato che, per l’attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all’articolo 191 del D.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti: - alla pianificazione vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento; - agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;

Richiamati i pareri già resi ai sensi dell’articolo 191, comma 3 del D.lgs. 152/06 rispettivamente da ARPAM con prot. n. 0417604 del 21/04/2020, in qualità di organo tecnico-ambientale, e dall’Agenzia Regionale Sanitaria P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro concordato con il GORES (Gruppo



Il Presidente

Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) con prot. n. 0418308 del 21/04/2020 in qualità di organo tecnico-sanitario;

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere repertoriata con ID: 22717416|22/04/2021|CRB conservata agli atti della Segreteria generale, con la quale si propone di reiterare le disposizioni dell'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Marche n. 38 del 22 ottobre 2020 con la «sola riformulazione di un periodo al paragrafo "Classificazione e gestione dei rifiuti raccolti" dell'allegato 1 all'ordinanza stessa con l'eliminazione della specifica indicazione della destinazione a termodistruzione dei rifiuti CoViD presso l'impianto di Coriano (RN), al fine di consentire più ampie o alternative opportunità di destinazione in funzione di situazioni contingenti. »;

Preso atto che la suddetta relazione contiene l'attestazione della regolarità anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale, statale e comunitaria dell'atto proposto;

Ai sensi dell'articolo 191, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

ORDINA

Art. 1

1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 38 del 22 ottobre 2020 sono reiterate ai sensi dell'articolo 191, comma 4 del D.lgs. 152/06 e per la durata prevista all'articolo 2 della presente ordinanza.
2. Al paragrafo "Classificazione e gestione dei rifiuti raccolti" dell'allegato 1 all'ordinanza n. 38 del 22 ottobre 2020 le parole: "- trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediato trattamento termico di distruzione senza alcun trattamento preliminare presso l'impianto di termovalorizzazione di Coriano (RN);" sono sostituite dalle seguenti: "- trasportati e conferiti direttamente per essere sottoposti a immediato trattamento termico di distruzione senza alcun trattamento preliminare presso impianto di termovalorizzazione in deroga al vincolo di bacinizzazione;"

Il Presidente

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti dalle ore 00:00 del 25 aprile 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria CoViD-19 nonché per i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e comunque non oltre il 23 settembre 2021.

Art. 3

1. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito WEB della Regione ed è comunicata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 191, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo economico, alle Assemblee Territoriali degli Ambiti Territoriali Ottimali Rifiuti (ATO) della regione Marche, nonché ai Prefetti presso gli Uffici Territoriali del Governo delle Marche, alle Province e ai Sindaci dei Comuni marchigiani.

Ancona, 23 aprile 2021

Il Presidente
Francesco Acquaroli

